



ORIGINALE

# COMUNE DI ORIOLO ROMANO

PROVINCIA DI VITERBO

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 83 data 30/12/1999	delib.	OGGETTO: "Approvazione Regolamento in materia di funzionamento e rilascio autorizzazioni per sale da gioco".
N. 7136 data 31 DIC. 1999	Prot. gen.	

L'anno millenovecento 99 , il giorno 30 del mese di DICEMBRE alle ore 21,00 , nella sala delle adunanze si è riunito il Consiglio comunale convocato con avvisi spediti nei modi e termini di legge, in sessione straordinaria in prima convocazione.

Alla trattazione dell'argomento in oggetto, in seduta pubblica , risultano presenti e assenti i consiglieri:

CONSIGLIERI	Presenti	Assenti	CONSIGLIERI	Presenti	Assenti
1) -RUSSO Saverio	1		7) -GATTI Antonella	7	
2) -CARONES Italo	2		8) -TEDESCO Fortunato		1
3) -FELIZIANI Sergio	3		9) -GARGANTI Daniela		2
4) -LOMBI Graziella	4		10) -VICENTINI Evandro		3
5) -BARLATTANI Angelo	5		11) -MASIERO Maria Rita		4
6) -VALENTINI Antonio	6		12) -BUCCI Roberto	8	
			13) -ROSSI Franco	9	

Hanno fatto pervenire motivate giustificazioni i sigg. consiglieri:

Assiste il Segretario comunale Dr. Maurizio Di Fiordo

Assume la presidenza Russo Saverio

Constatata la legalità della seduta, il presidente dichiara aperta la stessa ed invita il consiglio a discutere e deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Sono designati scrutatori i consiglieri:

**DISCIPLINA IN MATERIA DI FUNZIONAMENTO E RILASCIO DI AUTORIZZAZIONI  
PER SALE DA GIOCO AI SENSI DEGLI ARTT. 86 E 110 DEL T.U.L.P.S.  
APPROVATO CON R.D. 18/06/1931, N. 773.**

**ART. 1 - Leggi e norme di riferimento**

La presente disciplina in materia di autorizzazione per sale da gioco, sia in materia esclusiva che abbinata ai pubblici esercizi per la somministrazione di alimenti e bevande, è disciplinata:

- dall'art. 86 e dall'art. 100 del T.U. del 18/06/1931, n. 773;
- dalla legge n. 287/1991 (aggiornamento della normativa sull'insediamento e sull'attività dei pubblici esercizi).

**ART. 2 - Sfera di applicazione della disciplina**

La presente disciplina ha per oggetto la gestione ed il rilascio della autorizzazione per l'apertura ed il trasferimento di sede degli esercizi di Sala da gioco.

La presente disciplina si applica anche per il rilascio delle autorizzazioni:

- negli esercizi annessi ad alberghi, pensioni, locande o ad altri complessi ricettivi, limitatamente alle prestazioni rese agli alloggiati;
- negli esercizi di cui alla legge n. 287/1991 (in tali esercizi potrà essere autorizzata la installazione di non più di n. 5 (cinque) giochi).

**ART. 3 - Oggetto dell'autorizzazione**

Ai sensi dell'art. 86 e dell'art. 110 della legge n. 773 del 11 gennaio 1931 le autorizzazioni sono rilasciate dal Sindaco per i casi seguenti:

- apertura di nuovi esercizi;
- trasferimenti.

L'ampliamento non è soggetto ad alcuna autorizzazione, salvo il caso in cui, per lo stesso, sia stata rilasciata concessione edilizia. In tale ipotesi, dovrà essere accertata la sorvegliabilità del locale.

L'ampliamento è in ogni caso subordinato al rispetto del requisito della destinazione d'uso e all'idoneità igienico-sanitaria.

Il rilascio dell'autorizzazione è altresì condizionato all'accertamento della conformità del locale ai criteri stabiliti dal Ministero degli Interni.

La riserva di accertamento deve figurare nel titolo autorizzatorio.

#### **ART. 4 - Domanda di autorizzazione**

La domanda volta ad ottenere l'autorizzazione d'esercizio deve essere rivolta al Comune. Nella stessa devono essere indicati:

- Cognome, nome, data di nascita, domicilio e codice fiscale del richiedente. Per le società: ragione sociale, sede legale, partita I.V.A.;
- Indirizzo esatto: via, numero civico, piano, presso il quale si vuol localizzare l'esercizio;
- Superficie espressa in metri quadri.

Alla Domanda dovrà essere allegata una pianta in scala 1:100 dei locali da utilizzare con le indicazioni analitiche di tutti gli elementi di giudizio (superficie destinata alla sala da gioco, superficie destinata ad altri usi, altezza dei locali, accessi per il pubblico e per i fornitori, spazi esterni ed all'aperto, eventuali zone di sosta e/o parcheggi disponibili, ecc...).

Qualora la domanda di autorizzazione, non comprenda tutta la documentazione richiesta, viene sospesa fino alla sua regolarizzazione non costituendo, nel frattempo, titolo di priorità nell'esame.

#### **ART. 5 - Comunicazione**

I legittimi assegnatari o concessionari dovranno produrre entro sei mesi dalla notifica e/o ricevuta della partecipazione di accoglimento i seguenti documenti:

- Destinazione d'uso rilasciato dall'urbanistica comunale;
- Atto di disponibilità del locale (proprietà, affitto o comodato);
- Certificato di idoneità sanitaria;

Autorizzazione sanitaria (solo nel caso in cui si effettui anche la somministrazione di alimenti e/o bevande).

Trascorso tale periodo senza aver consegnato i suddetti documenti la concessione si intenderà decaduta, salvo proroga autorizzata a seguito di comprovate cause di forza maggiore.

#### **ART. 6 - Sospensioni di esercizio e revoca dell'autorizzazione**

Sospensioni d'esercizio superiori a dieci giorni, anche quando sopravvenga l'impossibilità di continuare l'attività di vendita (demolizioni, ristrutturazioni, espropri), vanno sempre segnalate al Sindaco dal titolare dell'autorizzazione, entro e non oltre cinque giorni successivi la chiusura.

La sospensione dell'esercizio per oltre un anno comporta la revoca dell'autorizzazione.

Sono motivo di revoca di autorizzazione:

- La mancata attivazione dell'esercizio entro sei mesi dal rilascio dell'autorizzazione;
- La cancellazione del titolare dell'esercizio dal registro del REC in caso di somministrazione.

## **ART. 7 - Rilascio dell'autorizzazione**

L'autorizzazione è rilasciata dal funzionario responsabile con l'osservanza della presente disciplina.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione il funzionario accerta la conformità del locale ai criteri stabiliti con Decreto del Ministero dell'Interno, ovvero si riserva di verificarne la sussistenza quando ciò non sia possibile in via preventiva e comunque prima del rilascio della licenza. L'attività della Sale da gioco, deve essere esercitata nel rispetto delle vigenti norme, prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica e igienico sanitaria, nonché di quelle relative alla destinazione d'uso dei locali e degli edifici nelle varie zone urbane.

## **ART. 8 - Divieto di somministrazione di superalcolici**

La somministrazione di bevande aventi un contenuto alcolico superiore al 21 per cento del volume non è consentita.

## **ART. 9 - Distanze minime**

Per l'apertura di nuovi esercizi e per il trasferimento di quelli esistenti, devono essere rispettate le distanze previste dalla normativa in vigore.

La distanza si misura sul percorso pedonale più breve che collega i rispettivi punti di accesso. Nel caso di più accessi la misurazione deve essere effettuata da quello più vicino.

Sono fatte salve le distanze degli esercizi già esistenti.

## **ART. 10 - Trasferimento di esercizi**

Il trasferimento di un esercizio nell'ambito della stessa zona, o da una zona ad un'altra, è subordinato al presente Regolamento. Il trasferimento per le attività già esistenti per cause di forza maggiore tipo sfratti esecutivi, calamità naturali o cause non derivanti dalla volontà degli interessati potrà essere anche in deroga alle distanze di cui all'art. 9 del presente Regolamento.

## **ART. 11 - Subingresso**

Il trasferimento della gestione o della titolarità di un esercizio per atto tra vivi o a causa di morte, comporta la cessione all'avente causa dell'autorizzazione relativa all'esercizio stesso nei modi e termini previsti dalla legge.

## **ART. 12 - Conformità alle destinazioni d'uso dei locali**

Gli immobili in cui sono ubicati gli esercizi devono rispettare le destinazioni d'uso che risultano:

- a) per gli immobili costruiti su concessione edilizia rilasciata in conformità alla legge 28 gennaio 1977, n. 10, dalle indicazioni contenute nella concessione edilizia;

- b) per gli immobili costruiti in epoca anteriore all'entrata in vigore della citata legge n. 10/77, dalle indicazioni riportate nella licenza edilizia;
- c) per i locali di cui non è reperibile la documentazione in ordine alla legittimità della costruzione o della destinazione d'uso, da copia conforme della domanda di sanatoria edilizia presentata ai sensi della legge n. 47/85 e da certificato di asseveramento rilasciato da un tecnico regolarmente iscritto all'albo professionale salvo nulla osta dell'Ufficio Condono o dell'Ufficio Urbanistico Comunale.

#### **ART. 13 - Orario di apertura**

L'orario di apertura delle Sale da gioco è articolato nella maniera seguente:

- Invernale 10,00 - 23,00
- Estivo 10,00 - 24,00

#### **ART. 14 - Disciplina relativa ai minori**

Durante l'orario scolastico è vietato l'ingresso nelle Sale da gioco ai minori di anni 14 se non accompagnati dai genitori.